



COMUNE DI CHIANCHE

Provincia di Avellino

c.a.p. 80310 tel-fax 0825/996003 - 996172 c.c.p. 14748834

c.f. 80010570648 p.iva 00285120648

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 19 del Reg. Data 05-09-2014	OGGETTO: TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
--	---

L'anno duemilaquattordici giorno cinque del mese di settembre alle ore 19:16 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Seconda convocazione in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

GRILLO CARLO	P	DE FEO ANTONIO	P
COSTANZO RAFFAELE	P	CECERE DOMENICO	P
CAPOZZI COSIMO	P	CECERE LETIZIA	P
DI GIOVANNI ATTILIO	P		

Presenti 7
Assenti 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale presiede il Signor GRILLO Carlo nella sua qualità di **Sindaco**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale dr.ssa Angela Maria Polito.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lvo nr.267/00, hanno espresso parere favorevole.

Il Sindaco Presidente relaziona sul presente argomento posto all'ordine del giorno e riferisce:

CHE con riferimento al Tributo per i servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f) del D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa **l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale** propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni **agricoli** ;

- che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- che ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013 l'aliquota base della TASI é pari all'1 per mille. Il comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D. Lgs 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma dell'aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile .

Il Sindaco, pertanto, propone di approvare le seguenti aliquote TASI con efficacia dal 1 gennaio 2014:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art.13 , comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	1 per mille
Aliquota per abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati Aree fabbricabili	1 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del sindaco

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs, 15 dicembre 1997 n. 446 in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296; il quale dispone che "gli *enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.19 del 05-09-2014 COMUNE DI CHIANCHE

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno “,

VISTO il Decreto del ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all'art.151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 , è ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

VISTO l'art. 1 comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014) il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l' imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi

- 1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- 2) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO

- **che**, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola 1) nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e 2) nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

CONSIDERATO con riferimento al Tributo per i servizi Indivisibili {TASI}, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f) del D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa **l'abitazione principale**, e **di aree** edificabili, come **definiti ai sensi dell'imposta municipale** propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni **agricoli** ;

· che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI **sia** quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che :

- che ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013 l'aliquota base della TASI é **pari** all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale La somma dell'aliquote TASI e DELL'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni: dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, che l' aliquota massima TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1. comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario

dell'unità immobiliare quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune con indicazione analitica dei relativi costi , come da allegato “ A”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 683 L.147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe,

VISTO il D.L.N.88 del 9.6.2014 avente ad oggetto :” Disposizioni in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 214 con il quale ha stabilito che nei comuni che non hanno deliberato le aliquote entro il 23.5.2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre ,

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento TASI per l'anno 2014:

Immobili diversi dalle abitazioni principali	Acconto	16 ottobre
	Saldo	16 dicembre
Immobili adibiti ad abitazione principale	Acconto	16 ottobre
	Saldo	16 dicembre

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC (IMU-TASI e TARI) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna n. 17;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del SERVIZIO Finanziario dott.ssa Angela Maria Polito ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

VISTO il D,Lgs, n. 267/2000

Con voti palesi espressi per alzata di mano ed il seguente esito:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.19 del 05-09-2014 COMUNE DI CHIANCHE

VOTANTI N.7 - voti favorevoli n. 5 e contrari n. 2 (Cecere Domenico e Cecere Letizia – minoranza consiliare)

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- **DI STABILIRE** ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote TASI in con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art.13 , comma 2 D.L. 201/2011, convertito in l.214/2011	1 per mille
Aliquota per abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati Aree fabbricabili	1 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

Di STABILIRE, ai sensi dell'art.1 comma 681 L.147/2013, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Di stabilire che la riscossione della TASI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati

Immobili diversi dalle abitazioni principali	Acconto	16 ottobre
	Saldo	16 dicembre
Immobili adibiti ad abitazione principale	Acconto	16 ottobre
	Saldo	16 dicembre

Di riservarsi per quanto di competenza di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito:

Di dare atto che le aliquote e tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art.1 comma 169 L.296/2006;

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici ;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.19 del 05-09-2014 COMUNE DI CHIANCHE

DARSI ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, a cura del RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZE/ TRIBUTI

SUCCESSIVAMENTE

stante la particolare urgenza a provvedere in materia , il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. del D.Lgvo. n. 267 del 18 agosto 2000 con separata votazione palese ed il seguente esito: voti favorevoli n. 5 e contrari n. 2 (Cecere Domenico e Cecere Letizia – minoranza consiliare)

Visto: l'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Angela Maria Polito

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to GRILLO CARLO

Il Segretario Comunale
F.to dott. *POLITO ANGELA*

MARIA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta relazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 08-09-2014 al giorno 23-09-2014, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D. Lg.vo n.267 del 18/08/2000

Dalla Residenza comunale, lì 08-09-2014

Il Segretario Comunale
F.to dott. *POLITO ANGELA*

MARIA

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-09-2014:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lg.vo n.267 del 18/08/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 08-09-2014

Il Segretario Comunale
F.to dott. *POLITO ANGELA*

MARIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale, lì 08-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *POLITO ANGELA MARIA*